

**CONVENZIONE PRELIMINARE ALLA COSTITUZIONE DI UNA
SERVITU' PERPETUA PER IL MANTENIMENTO DI UN
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO.**

La Liquidazione Giudiziale Building S.r.l. in liquidazione n. 68/2023 Tribunale di Modena (parte concedente), con sede in 41026-Pavullo nel Frignano (MO), via Giardini Sud n. 52 (C.F. e P.IVA: 03366280364), qui in persona del Curatore avv. Federico Marescotti (C.F.: MRSFRC73A27F257E), nominato in data 19.2.26, dichiara di costituire, a favore di **HERACQUAMODENA S.r.L.** di Bologna (parte concessionaria *che agisce in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, in adempimento ai propri obblighi convenzionali, che prevedono la costruzione e gestione del servizio idrico relativi alle opere di cui al presente contratto*) con sede in Bologna in viale C. Berti Pichat n. 2/4, una servitù perpetua, per il mantenimento di un impianto di sollevamento fognario e delle relative condotte, su un terreno posto in comune di Pavullo nel Frignano nei limiti di quanto evidenziato nell'elaborato grafico allegato a quest'atto perché ne formi parte integrante e sostanziale.

L'area oggetto della presente convenzione ha superficie di mq. 250.

Tale servitù è costituita sulla porzione di terreno censita con i mappali n. 447 del foglio n. 118 del catasto del comune di Pavullo nel Frignano.

La Liquidazione Giudiziale Building S.r.l. in liquidazione (parte concedente) nell'attesa del perfezionamento degli atti relativi alla costituzione del diritto di cui sopra, per i quali s'impegna sin d'ora ed a tutti gli effetti di legge, consente a HERACQUAMODENA S.r.L.:

a) di eseguire lo scavo per la posa delle relative condotte alla profondità minima, dalla generatrice superiore, di mt. 1,20 rispetto al piano di

Firmato digitalmente da:
FEDERICO MARESCOTTI
Data: 21/05/2026 16:16:53

LA PROPRIETA'



campagna esistente in terreni con in atto coltivazioni agricole autorizzando l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori comprese le operazioni preliminari, per tutto il tempo occorrente; tale profondità può essere ridotta in caso di posa in aree cortilive, piazzali, strade interpoderali, capezzagne ecc., ovvero in presenza di necessità tecniche che dovessero manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori;

b) di effettuare le opere e gli interventi che si rendessero necessari per la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione dell'impianto e delle relative condotte, autorizzando l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori.

Questa convenzione comporta per le parti contraenti, dal momento della sottoscrizione, il rispetto delle seguenti condizioni:

1) la parte concedente dichiara di essere legittima proprietaria dei terreni sopra descritti e garantisce per ogni caso di evizione o qualsiasi molestia e/o pretese di terzi;

2) la parte concedente s'impegna, di non erigere costruzioni di qualsiasi genere, nè di coltivare piante di alto fusto, entro l'area asservita;

3) la parte concedente riconosce che l'impianto e le opere ausiliarie sono inamovibili;

4) la parte concessionaria acquisisce il diritto di accesso, per il proprio personale e mezzi d'opera, nonchè per il personale ed i mezzi d'opera di Enti od Imprese operanti per suo conto, in qualsiasi ora del giorno e della notte, per la posa, la verifica e la manutenzione degli impianti ed opere relative;

5) la parte concessionaria è autorizzata a sostituire a proprio insindacabile

giudizio, all'interno dell'area asservita, (area occupata più area di rispetto), sia l'impianto che le condotte posate, con altri di dimensioni e materiali uguali o diverse. Comunque la generatrice superiore si troverà sempre alla profondità minima richiamata al punto a);


6) l'impresa esecutrice dei lavori, per conto della parte concessionaria, si impegna di curarne l'esecuzione in modo tale da arrecare il minimo danno, di ripristinare la conformazione del terreno esistente prima dei lavori e di risarcire gli eventuali danni causati dai lavori di realizzazione dell'impianto, che saranno liquidati a parte, a lavoro compiuto. A tal modo saranno liquidati di volta in volta, dalla parte concessionaria, i danni che fossero causati in occasione di ulteriori interventi, modifiche e manutenzione periodica;

7) La parte concedente, nel caso di trasferimento del terreno a qualsiasi titolo prima della trascrizione della presente costituzione di servitù si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, i patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo e comunicando tempestivamente tale trasferimento di diritti alla parte concessionaria. La parte concedente, in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di cui sopra, si assume ogni più ampia responsabilità in ordine alla richiesta di eventuali danni, molestie e/o pretese avanzate dai successori, acquirenti o aventi causa, nei confronti della parte concessionaria sollevando quest'ultima da ogni responsabilità. La parte concedente, riconosce che, ai subentranti, spetteranno, per legge, le indennità previste dal presente atto;

8) la parte concedente s'impegna ed obbliga a sottoscrivere, avanti al notaio,

Firmato digitalmente da:
FEDERICO MARESCOTTI
Data: 21/05/2026 16:16:54

LA PROPRIETA'



l'atto di servitù entro **60** giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata da parte HERACQUAMODENA S.r.L.. La parte concessionaria verserà alla parte concedente, entro **30** giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto notarile la somma di € 800 (diconsi euro ottocento/00); tale somma sarà versata "una tantum" a titolo di indennità per la costituzione della servitù a saldo di ogni suo avere. Su tale somma non maturano interessi in quanto così pattuito tra le parti;

9) la parte concessionaria si accollerà tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stesura, registrazione e trascrizione del presente atto;

10) per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna;

11) gli obblighi assunti con il presente atto si riterranno nulli o privi di effetto qualora non dovesse essere realizzata l'opera in argomento o comunque non dovesse più interessare i fondi come sopra identificati.

Gli impegni tutti contenuti nel presente atto saranno oggetto del rogito di costituzione della relativa servitù che sarà conservato presso un notaio di fiducia della parte concessionaria che autenticherà le sottoscrizioni e provvederà alle necessarie trascrizioni immobiliari.

Letto, confermato e sottoscritto approvandosi tutte le condizioni suestese.



LA PROPRIETA'

L.G. Building S.r.l. in

liquidazione,

Il Curatore

Avv. Federico Marescotti


Firmato digitalmente da:
FEDERICO MARESCOTTI
Data: 21/05/2026 16:16:54

N=4907400

E=1646000

Direzione Provinciale di Modena Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore Dott. CARLO CICCARELLI

Firmato digitalmente da:
FEDERICO MARESCOTTI
Data: 21/05/2026 16:21:13



Vis. tel.

1 Particella: 398

La parte concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile i punti: a (riduzione di profondità), 3 (inamovibilità della servitù), 7 (obblighi e responsabilità della parte concedente in ordine al trasferimento della servitù), 8 (indennità di servitù) e 10 (foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto approvandosi tutte le condizioni suestese.

LA PROPRIETA'

L.G. Building S.r.l. in liquidazione,

Il Curatore

Avv. Federico Marescotti

Firmato digitalmente da:
FEDERICO MARESCOTTI
Data: 21/05/2026 16:16:55

